

## Elementi e caratteristiche dei due tipi fondamentali di procedimento giudiziale

<http://www.giuri.unipd.it>

mail: [gasparini@giuri.unipd.it](mailto:gasparini@giuri.unipd.it)

<i>elementi:</i>	<b>processo con partecipazione di cittadini:</b>	<b>processo gestito da soli giudici:</b>
<i>distribuzione del potere</i>	potere compartecipato	potere accentrato
<i>assetto istituzionale</i>	repubbliche magistratuali, particolarismo	Stati assoluti
<i>soggetto giudicante</i>	giudice–magistrato + giuria	giudice–funzionario
<i>sede e criterio di valutazioni politiche</i>	giuria (opinione pubblica)	giudice–funzionario (politica dell'amministrazione)
<i>interessi tutelati</i>	interessi delle parti	interesse dello Stato
<i>poteri del giudice e ruolo delle parti</i>	principio dispositivo: le parti definiscono i termini della controversia e presentano le prove	principio inquisitorio: il giudice è libero di ampliare, restringere o mutare i termini della controversia e di ricercare prove
<i>oggetto del giudizio</i>	Q di giurisdizione: la controversia può essere oggetto di giudizio presso questo giudice? Q di diritto: come va classificata la controversia in base agli elementi rilevanti della fattispecie? Q di fatto: di quali fatti rilevanti è provata la sussistenza?	Q di giurisdizione: la controversia può essere oggetto di giudizio presso questo giudice? Q di diritto: come va classificata la controversia in base agli elementi rilevanti della fattispecie? Q di fatto: di quali fatti rilevanti è provata la sussistenza?
<i>distinzione formale in fasi</i>	Q di giurisdizione + Q di diritto: risolte dal giudice Q di fatto: risolta successivamente dalla giuria	il giudice risolve personalmente tutte le Q, senza distinzione formale in fasi o un ordine prestabilito
<i>destinatario delle norme processuali</i>	i cittadini in quanto parti nel processo	il giudice
<i>oggetto delle norme processuali</i>	mezzi di tutela giudiziale e loro esperibilità	modalità di espletamento del procedimento
<i>proposizione dell'azione</i>	forme fisse (numero chiuso di mezzi di tutela)	forma libera
<i>forma del procedimento</i>	prevalentemente orale, pubblica e breve	prevalentemente scritta, segreta e di lunga durata
<i>criterio della decisione</i>	libero convincimento	prove legali
<i>forma della decisione</i>	orale, contestuale; non motivata	scritta, successiva; motivata
<i>forme di controllo successivo</i>	soltanto azione penale contro il giudice in caso di dolo	verifica della correttezza formale (successione degli atti) e sostanziale (esame della motivazione)
<i>legittimazione a promuovere il controllo</i>	iniziativa di parte	d'ufficio (superiore gerarchico)
<i>esecuzione</i>	soltanto spontanea o per equivalente	anche coattiva e in forma specifica
<i>efficacia successiva della decisione</i>	non motivata, non fa precedente	motivata, fa precedente
<i>elementi di rigidità</i>	numero chiuso di mezzi di tutela e quindi di istituti sostanziali	sistema di prove legali e quindi limiti alla possibilità di ottenere decisioni favorevoli
<i>elementi di flessibilità</i>	introduzione di nuovi mezzi di tutela; valutazioni di merito della giuria	legislazione; valutazioni di merito del giudice–funzionario nel determinare l'oggetto della controversia